

L'allegato ZA nelle norme

Nel realizzare un prodotto il costruttore deve osservare i requisiti essenziali di sicurezza e salute di una o più direttive CE valevoli relativamente al prodotto specifico. Le norme devono essere di aiuto nel concretizzare, in base allo stato dell'arte, i requisiti che nelle direttive vengono definiti in maniera generale.

La questione del grado di precisione con cui nelle norme si dovrebbe indicare il nesso esistente nei confronti dei rispettivi requisiti essenziali è attualmente al centro di intense consultazioni scaturite, tra l'altro, anche dall'emendamento della direttiva macchine. Nello speciale di questo KANBrief riprendiamo la discussione presentando due relazioni in cui viene approfondita la seguente questione: è sufficiente un cenno piuttosto generale alla direttiva di riferimento (Riekeles) o è necessario indicare dettagliatamente quali dei requisiti della direttiva vengano trattati da ciascuna sezione della norma (Rendu)?

Gli ulteriori pareri relativi a questo tema possono essere discussi all'interno della rete di esperti EUROSHNET (www.euroshnet.org).



*Marina Schröder
Presidente della KAN
Confederazione dei sindacati
tedeschi (DGB)*

INDICE

L'allegato ZA nelle norme

- 2 I requisiti essenziali della direttiva macchine e la loro concretizzazione nelle norme armonizzate
- 3 Chiarezza e trasparenza delle norme di sicurezza per le macchine

TEMI

- 4 La normazione nel settore "forze fisiche"
- 5 Prevenzione e normazione in Italia
- 6 Illuminazione sul posto di lavoro – il ruolo della normazione
- 7 NORMAPME – Rappresentante delle PMI nella normazione

IN BREVE

- 8 Il CENELEC introduce l'allegato ZZ
- 8 Attualità EUROSHNET
- 8 PEROSH – Suddivisione internazionale del lavoro

9 EVENTI

Trasparenza delle norme

Per le norme CEN così come anche, a decorrere dall'01.10.2004, per le norme CENELEC sono previsti gli allegati ZA ovvero ZZ, all'interno dei quali viene chiarito il nesso esistente rispetto ai requisiti della rispettiva direttiva. Per quanto concerne l'impostazione dei suddetti allegati sussistono opinioni diverse delle quali ci occuperemo nello speciale di questa edizione.

I requisiti essenziali della direttiva macchine e la loro concretizzazione nelle norme armonizzate

Dall'articolo 95 del Trattato CE risulta l'obbligo degli stati membri di garantire, nell'ambito del libero scambio di merci, un alto livello di sicurezza e salute. A tal proposito le direttive basate sui principi del Nuovo Approccio fissano, in forma generale, dei requisiti di sicurezza essenziali che vengono concretizzati nelle norme europee armonizzate mediante indicazioni tecniche.



Geneviève Rendu

Incaricata per il settore normazione

Direzione delle Relazioni del Lavoro

Ministero Francese dell'Occupazione e della Solidarietà

Tale ripartizione in direttive e norme armonizzate prevista dal Nuovo Approccio non è stata tuttavia interamente realizzata. La direttiva macchine stabilisce che la presunzione di conformità vale solo per quei requisiti essenziali che vengono di fatto coperti dalla relativa norma. In quasi nessuna delle norme armonizzate elaborate in base alla direttiva macchine si trova però un'indicazione concreta da cui evincere a quali requisiti la norma faccia riferimento. Nell'allegato ZA si accenna solamente al fatto che la norma è stata redatta al fine di soddisfare i requisiti essenziali della direttiva. Tali requisiti essenziali non vengono però citati concretamente.

La precisa indicazione, da parte dei redattori stessi della norma, dei requisiti essenziali coperti offre tre sostanziali vantaggi.

I Contributo ad una maggiore chiarezza e trasparenza

Allo stato attuale si registra ancora la mancanza di chiarezza per quanto concerne la portata della presunzione di conformità delle norme armonizzate. La richiesta di trasparenza espressa nella direttiva macchine¹ e nel mandato assegnato agli organismi europei di normazione² non viene dunque soddisfatta. La trasparenza riveste tuttavia un ruolo significativo per diverse parti interessate:

- I **costruttori** in quanto utilizzatori di norme devono, nell'interesse della propria sicurezza giuridica, poter distinguere quali requisiti essenziali vengono considerati da una norma e quali no.
- Gli **enti notificati**, ai fini della certificazione di macchine del genere descritto nell'allegato IV alla direttiva macchine, devono poter constatare se una norma copre tutti i requisiti essenziali previsti per il tipo di macchina considerato (il costruttore può applicare una procedura di certificazione semplificata) oppure soltanto alcuni di essi (in tal caso viene applicata la certificazione CE di tipo).
- Le **autorità**, prima dell'adozione di una norma, devono accertarsi che quest'ultima risponda ai requisiti essenziali previsti dalla corrispondente direttiva. Alle autorità spetta inoltre la sorveglianza del mercato. Esse controllano cioè che costruttori e

importatori osservino le disposizioni di legge comunitarie. L'indicazione, all'interno delle norme, dei requisiti essenziali da queste considerati supporterebbe le autorità nello svolgimento della loro attività di sorveglianza e, qualora necessario, nell'adottare i relativi provvedimenti.

II Strumento di garanzia di una concorrenza leale

Là dove le norme non indichino chiaramente a quali requisiti essenziali della corrispondente direttiva esse si riferiscono, la mancanza di precisione lascia immancabilmente spazio a svariate interpretazioni. Ciò può indurre alcuni costruttori a presumere – a ragione o a torto – che, applicando la norma, essi soddisfano tutti i requisiti previsti. In questo modo viene a crearsi un vantaggio in termini di competitività rispetto a costruttori più scrupolosi che arrivano a soddisfare tutti i requisiti essenziali determinanti dopo avere effettuato un'analisi completa dei rischi.

III Alto livello di protezione nel quadro dell'internazionalizzazione

Sul piano internazionale l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT) siglato dall'OMC incoraggia gli stati ad applicare norme internazionali là dove queste risultino adeguate. Esso tuttavia manca di definire un quadro giuridico che fissi gli obiettivi di sicurezza da raggiungere.

Il riconoscimento di una norma ISO quale norma europea armonizzata riferita alla direttiva macchine dovrebbe pertanto essere preceduto da un esame, nell'ambito del quale gli organismi europei di normazione verifichino la corrispondenza delle prescrizioni tecniche della norma ai requisiti di legge vigenti in Europa in materia di prevenzione sul lavoro. Sarebbe necessario realizzare un sistema che permetta di individuare e documentare con chiarezza le eventuali deroghe alle disposizioni della direttiva. In tal modo si eviterebbe che i costruttori applichino per errore una norma internazionale non corrispondente ai requisiti della direttiva.

Geneviève Rendu
genevieve.rendu@drt.travail.gouv.fr

1 Direttiva 98/37/CE, articolo 5, c. 2

2 Direttiva 98/37/CE, considerando 15

Chiarezza e trasparenza delle norme di sicurezza per le macchine

Nell'opinione pubblica viene talvolta destata l'impressione che le norme europee sulla sicurezza delle macchine non soddisfino le condizioni fissate nel mandato assegnato dalla Commissione Europea agli organismi europei di normazione. A ciò si può obiettare che, fino all'aprile del 2004, nella Gazzetta Ufficiale dell'UE sono state pubblicate 475 norme europee elaborate sulla base della direttiva macchine e che, dalla data della prima pubblicazione (1992), solo circa 20 di esse sono state contestate.

Relazione fra direttiva e norma

Il contenuto dell'allegato ZA alle norme armonizzate, il quale indica il rapporto esistente fra ciascuna norma e i requisiti essenziali della rispettiva direttiva, viene a torto criticato. Per tale allegato la Francia pretende che esso contenga *esclusivamente* il raffronto dettagliato fra le singole sezioni di una norma e i rispettivi requisiti essenziali. In seguito al respingimento di tale richiesta da parte degli organismi di normazione europei, le autorità francesi hanno puntato ad ottenere che essa venisse fissata in maniera corrispondente all'interno dell'emendamento della direttiva macchine CE. Dopo ampie discussioni la richiesta francese è stata nuovamente esclusa dall'attuale bozza di emendamento della direttiva.



Harald Riekeles

**Rapporteur CEN
per la sicurezza delle
macchine**

Associazione dei costruttori tedeschi di macchine e impianti (VDMA)

Valore aggiunto grazie a maggiori dettagli?

Per quanto concerne in modo particolare le norme sulla sicurezza delle macchine un raffronto del tipo descritto non produrrebbe maggiore chiarezza bensì piuttosto confusione, in quanto l'utilizzatore della norma si troverebbe a far fronte ad una vera "giungla di numeri". Le singole misure di sicurezza e i requisiti di sicurezza previsti dalla norma sono infatti fissati secondo una *considerazione generale* della rispettiva situazione pericolosa e possono così trattare una pluralità di requisiti essenziali di una o più direttive. Ciò, tra l'altro, corrisponde esattamente a quanto stabilito nel mandato di normazione del 1992, secondo il quale le misure di sicurezza devono essere descritte in base ai *rischi significativi ai sensi della norma EN 414*. Gli utilizzatori delle norme (in particolare costruttori, enti notificati e autorità) non vengono certamente lasciati all'oscuro circa i requisiti che la norma copre: il campo di applicazione indica sostanzialmente quali rischi rilevanti (e dunque quali requisiti essenziali della direttiva) vengono trattati o meno.

Nell'ideare un prodotto il costruttore può fare riferimento ovviamente soltanto alla presunzione di conformità delle misure da lui adottate a quei requisiti della direttiva che sono trattati dalla norma. In tal modo risulta anche chiaro se sia davvero necessaria una certificazione CE di tipo da parte di un ente notificato. Secondo quanto disposto dalla direttiva macchine,

qualora le norme armonizzate applicate trattino tutti i requisiti rilevanti, per i macchinari indicati nell'allegato IV non si rende necessaria alcuna certificazione CE di tipo. Nel caso di una certificazione di tipo l'ente notificato deve verificare se la macchina considerata risponde ai requisiti essenziali rilevanti previsti dalla direttiva e se le norme eventualmente considerate sono state rispettate.

Nel caso di un'applicazione coerente di direttive e norme europee armonizzate tutti i costruttori si ritrovano dunque in presenza di condizioni equiparabili. Spetta tuttavia ai partecipanti al mercato e agli organismi preposti alla sorveglianza dello stesso contrastare errati comportamenti e fenomeni di distorsione della concorrenza.

Normazione internazionale secondo il modello europeo


Anche i dubbi di tanto in tanto espressi a proposito dell'internazionalizzazione della normazione risultano ingiustificati. Il riconoscimento di una norma internazionale come norma europea armonizzata è soggetto alle stesse condizioni e procedure valide anche per le norme elaborate da gruppi europei di normazione, compreso il giudizio dei consultant CEN o CENELEC. Per questa ragione il costruttore può sostanzialmente presupporre che, applicando norme europee armonizzate pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'UE, egli soddisfa i requisiti della direttiva trattati nella norma, indipendentemente dal fatto che questa sia di origine europea oppure internazionale.

In sintesi va rilevato che il settore della normazione soddisfa i requisiti del mandato e accoglie con favore le proposte di tipo pratico volte al miglioramento delle norme. Così, per es., già dal 2003 il CEN redige il testo dell'allegato ZA alle proprie norme in maniera tale che esso fornisca all'utilizzatore maggiori informazioni, mentre il CENELEC ha ampiamente adottato tale pratica a partire dall'anno in corso.

Harald Riekeles
harald.riekeles@vdma.org

La normazione nel settore "forze fisiche"

In Europa la normazione nel settore "forze fisiche" è profondamente influenzata dalla serie di norme EN 1005. Tutte le parti di tale serie di norme risultano dal mandato assegnato in relazione alla direttiva macchine e vanno a completare le norme ergonomiche di tipo B per la sicurezza delle macchine.



Poiché proprio le malattie del sistema muscolo-scheletrale sono largamente diffuse e i rischi ad esse legate insorgono tra l'altro là dove le macchine non siano progettate e costruite secondo principi di progettazione ergonomici, le norme ergonomiche di base come quelle della serie EN 1005 "Sicurezza del macchinario - Prestazione fisica umana" hanno, per la prevenzione sul lavoro, una grande importanza. Questa serie di norme fornisce dati ergonomici intesi ad aiutare a ridurre i rischi per la salute derivanti dal lavoro con macchine. Quanto prescritto dalla serie di norme può tuttavia essere applicato anche a mezzi di lavoro diversi dalle macchine.

La serie di norme EN 1005 è rivolta ai progettisti di macchine. Il comitato europeo responsabile CEN/TC 122/WG 4 "Biomeccanica"¹ ha scelto di proposito di non limitare il titolo della serie a forze fisiche (come invece è avvenuto nel caso della serie di norme tedesche DIN 33411 „Körperkräfte des Menschen“), e di estenderlo a „prestazione fisica“, affinché esso non evocasse soltanto aspetti relativi alla forza.

Mentre nella **parte 1** (2001) vengono definiti i termini fondamentali, la **parte 2** (2003) è dedicata in maniera specifica alla movimentazione manuale di oggetti associati al macchinario. I criteri di progettazione indicati nella norma possono essere adottati dal progettista ai fini delle valutazioni dei rischi. La **parte 3** („Limiti di forza raccomandati per l'utilizzo del macchinario“; 2001) è volta ad aiutare il costruttore della macchina a minimizzare i rischi per la salute che, nell'utilizzare la macchina, possono insorgere di conseguenza all'impiego di forze muscolari. Questa norma è tesa a consentire, già in fase di progettazione, l'ottimizzazione della frequenza, della durata e della tipologia delle forze da impiegare.

La **parte 4** (prEN 1005-4, attualmente in fase di voto finale) definisce i requisiti in materia di posture di lavoro durante l'operatività al macchinario senza esercizio di forza o con esercizio minimo di forza. Una nota apportata al testo della norma mette in evidenza la limitazione in base alla quale i requisiti indicati non possono essere applicati ai fini della regolamentazione dell'organizzazione del lavoro. Il progetto di norma **prEN 1005-5** (Valutazione del rischio per movimentazioni ripetitive ad elevata fre-

quenza) è controverso. Ciò è risultato da moltissimi (fondamentali) commenti raccolti durante l'inchiesta pubblica. Per questa ragione, nell'aprile del 2004, il CEN/TC 122 ha deciso di redigere una versione riveduta della bozza, la quale potrebbe nuovamente essere sottoposta a inchiesta pubblica oppure venire pubblicata come specifica tecnica (TS) (risoluzione 231).

Anche in ambito ISO hanno luogo lavori di normazione riguardanti il settore forze fisiche e movimentazione di pesi. Come nel caso del CEN, i lavori di normazione hanno preso il via anche qui circa 15 anni orsono e, data la scarsa concertazione fra CEN e ISO, sono stati portati avanti parallelamente. La situazione descritta è rimasta fino ad oggi immutata, cosicché la serie di norme **ISO 11228** "Ergonomics – Manual handling" (elaborata dall'ISO/TC 159/SC 3/WG 4)² tratta in parte le stesse tematiche affrontate nella norma EN 1005. La **parte 1** (Ergonomia – Movimentazione manuale dei carichi – Parte 1: sollevare e trasportare) è stata pubblicata nel 2003; la **parte 2** (spingere e tirare) e la **parte 3** (movimentazione di piccoli pesi ad elevata ripetitività) sono nel frattempo disponibili in forma di CD (committee draft).

Diversamente dalla norma EN 1005 la ISO 11228 è rivolta non solo ai progettisti, bensì espressamente anche a lavoratori e datori di lavoro. Dal punto di vista della protezione sul lavoro sarebbe auspicabile che vi fossero, per i progettisti, dati ergonomici unitari, per es. sotto forma di norma EN-ISO. I dati ulteriori destinati ad altri gruppi di utilizzatori (che, a livello europeo, rientrerebbero nelle disposizioni dell'Art. 137) potrebbero poi essere eventualmente fissati in norme ISO separate. Per ora purtroppo non è prevista alcuna standardizzazione di questo tipo.

*Dr. Anja Vomberg
vomberg@kan.de*

1 CEN/TC 122: „Ergonomia“

2 ISO/TC 159 „Ergonomics“, SC 3: Anthropometry and Biomechanics

Prevenzione e normazione in Italia

In Italia non esiste un ente comparabile alla KAN. Si instaurano spesso collaborazioni efficaci tra partner sociali, istituti statali e provinciali per il miglioramento delle norme sulla prevenzione. Di seguito presentiamo alcuni degli enti principali per la prevenzione in Italia.



Giulio Andrea Tozzi
ASL 3 Genovese
Servizio Sanitario
Nazionale

Il **Servizio Sanitario Nazionale** è articolato in strutture locali (ASL), comprendenti tra l'altro delle Unità Operative Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro. Queste sono équipe interdisciplinari i cui operatori hanno istituzionalmente i compiti di vigilanza e prevenzione sulle condizioni di salute e sicurezza in tutti gli ambienti di lavoro.

L'**Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro** (ISPESL¹) è l'Istituto pubblico, dipendente dal Ministero della Salute, di ricerca sul tema della prevenzione d'infortuni. Un suo dipartimento centrale svolge anche il ruolo di esperto per il Ministero delle Attività Produttive per l'esame delle segnalazioni di sospetta non conformità delle macchine alla direttiva macchine. L'organo di vigilanza per la sorveglianza del mercato è l'Ispettorato del lavoro. L'ISPESL è il focal point italiano dell'Agenzia Europea di Bilbao.

L'**Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro** (INAIL²) è l'Istituto Nazionale che gestisce l'assicurazione obbligatoria pubblica per infortuni e malattie professionali. Essenzialmente svolge compiti di riconoscimento e indennizzo dei danni da lavoro (anche infortuni in itinere). Tra i suoi materiali di informazione l'istituto ha ultimamente esercitato un'importante funzione per la promozione di informazioni relative alla prevenzione.

Rispetto alla prevenzione, i **Sindacati** agiscono sia direttamente sia a sostegno dei propri **Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza** (RLS), eletti o designati in azienda tra i lavoratori delle Rappresentanze Sindacali Aziendali. In tutte le imprese i lavoratori hanno diritto ad eleggere un RLS, il quale deve ricevere una specifica formazione a carico dell'azienda e disporre di un monte ore per svolgere le proprie funzioni.

I sindacati costituiscono con le Organizzazioni dei datori di lavoro i cosiddetti "**Enti Bilaterali**", con compiti essenzialmente di promozione dell'informazione e formazione e di sostegno ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali.

Rappresentazione dei vari gruppi interessati della prevenzione nella normazione

Partecipano ai lavori nazionali, europei e inter-

nazionali, nelle delegazioni dell'UNI³, soprattutto funzionari dell'ISPESL e delegati dei fabbricanti. Nelle commissioni tecniche "Ergonomia" e "Principi Generali" dell'UNI collabora al livello nazionale e europeo un rappresentante sindacale delegato per le tre segretariati nazionali dei sindacati più importanti.

Un esempio del lavoro pratico

A seguito di una serie di infortuni mortali avvenuti in Italia durante le operazioni di manutenzione delle betoniere (truck mixers) la ASL 2 di Milano pubblicò – nel dicembre 1998 – i risultati di una ricerca originata dall'analisi di tali infortuni. Il sindacato dei lavoratori edili (FILCA) contattò il BTS/TUTB per approfondire l'argomento e ricercando eventuali simili infortuni sul territorio Europeo.

Nel contempo in Italia l'ASL 2 di Milano sollecitava l'UNI a costituire un gruppo di lavoro per coinvolgere fabbricanti, ASLs, sindacati e l'ISPESL al fine di ridiscutere alla luce degli infortuni accaduti il contenuto del progetto di norma prEN 12609: 1996 Truck mixers – Safety requirements.

Nel frattempo, a livello Europeo, il BTS/TUTB avevo preso contatto con la federazione europea dei sindacati edili, con il consulente CEN per la sicurezza delle macchine, col segretario del CEN/TC 151, col "mirror group" all'interno dell'UNI, col Ministero delle Attività Produttive Italiano, ed infine con la Commissione Europea, allo scopo di inoltrare dei commenti per migliorare il progetto di standard prima della sua pubblicazione. L'ISPESL coordinò quindi un gruppo di lavoro in Italia ed inviava una nota tecnica sullo standard al Ministero delle Attività Produttive per interessare le istanze Europee.

Giulio Andrea Tozzi
Giulio.Tozzi@asl3.liguria.it

1 www.ispesl.it

2 www.inail.it

3 www.uni.com

illuminazione sul posto di lavoro – Quale ruolo può rivestire la normazione?

Partendo dall'esempio dell'illuminazione del luogo di lavoro viene illustrato come, ai fini della concretizzazione dei requisiti in materia di concezione del posto di lavoro aziendale, le norme europee possano rivestire solo un ruolo limitato, per es. per quanto concerne la comprensione generale (concetti, definizioni, marchi) o la garanzia di confrontabilità di un determinato livello di prevenzione sul lavoro (procedure di verifica e di misurazione).



Fonte: Deutsche Post World Net

I requisiti relativi all'illuminazione del luogo di lavoro sono fissati nella direttiva europea 89/654/CEE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro, una direttiva ai sensi dell'Art. 137 del trattato CE, per la quale in Europa non è prevista un'armonizzazione completa. Gli stati membri possono per tanto approvare ulteriori requisiti al di là di quelli minimi previsti dalla direttiva. In Germania quest'ultima è trasposta in diritto nazionale mediante il regolamento sui posti di lavoro (ArbStättV), il quale viene concretizzato tramite le disposizioni statali sui posti di lavoro (ASR) e le regole dalle BG¹ per la tutela della sicurezza e la salute sui posti di lavoro (BGR). Nei regolamenti statali tedeschi si è fatto spesso riferimento alle norme. Ciò non ha mai costituito un problema nella misura in cui si facesse riferimento a norme esclusivamente nazionali e al legislatore così come agli enti di assicurazione contro gli infortuni fosse possibile esercitare una sufficiente influenza rispetto al contenuto delle norme stesse. La situazione diviene tuttavia problematica nel momento in cui le norme sono elaborate a livello europeo e le esigenze di carattere nazionale non vengono prese in sufficiente considerazione. In tal caso le norme europee risultano inadeguate a garantire la concretizzazione dei requisiti nazionali in materia di prevenzione sul lavoro. Per questa ragione nella "Posizione Comune Tedesca sulla normazione nell'ambito delle direttive secondo l'Art. 137 del trattato CE" la Germania esprime coerentemente la rinuncia all'introduzione, in questo settore, di norme europee.

Nel caso specifico dell'illuminazione sul posto di lavoro la ASR 7/3 in vigore rimanda ai contenuti della norma nazionale DIN 5035, parte 2 (pubblicata nel 1990), Illuminazione con luce artificiale; valori di riferimento per posti di lavoro interni e all'aperto. Detta norma è stata tuttavia sostituita in parte dalla norma europea DIN EN 12464-1 Luce e illuminazione – Illuminazione di posti di lavoro - Parte 1: posti di lavoro interni. Ciò nonostante la ASR 7/3 continua a rimandare alla vecchia norma integrale DIN 5035, parte 2. Coloro i quali applichino quanto disposto in questa norma risultano dunque agire ancora conformemente al diritto vigente. Chi intenda procedere in deroga a questa norma e applicare una diversa regolamentazione tecnica può farlo ma dovrà, qualora richiesto, provare che l'applica-

zione di detta regolamentazione consente di raggiungere un livello di sicurezza almeno paragonabile a quello raggiungibile mediante l'applicazione della norma.

Anche di seguito all'emendamento del regolamento sui posti di lavoro (ArbStättV) la situazione, in Germania, rimane immutata: l'allegato al nuovo regolamento sui posti di lavoro pubblicato il 24 agosto 2004 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Federale di Germania contiene requisiti in materia di illuminazione sul posto di lavoro. L'articolo 7 prevede l'istituzione di una "commissione per i luoghi di lavoro", alla quale spetta tra l'altro formulare delle regole su come adempiere ai requisiti fissati nel regolamento sui posti di lavoro.

Anche gli enti assicurativi contro gli infortuni stabiliscono dei requisiti in materia di conformazione del posto di lavoro. La commissione tecnica responsabile degli effetti fisici e i rischi professionali per la salute degli enti assicurativi industriali per gli infortuni sul lavoro sta elaborando, nell'ambito della BGR illuminazione, luce e colore (titolo provvisorio; BGR 131) una serie di requisiti concreti in materia di illuminazione sul posto di lavoro. La pubblicazione della corrispondente BGR avrà luogo alla fine del 2004. Secondo le informazioni attualmente disponibili anche questa nuova BGR 131 non conterrà rimandi alle norme.

Vi sono d'altro canto settori nei quali le norme in materia di illuminazione del posto di lavoro rivestono un ruolo significativo. Esse possono così fissare per es. valori limite illuminotecnici che, dal punto di vista di determinate applicazioni produttive, risultano necessari (per es. al fine di garantire l'omogeneità della produzione) oppure stabilire requisiti relativi alle proprietà dei mezzi di illuminazione, senza che ciò risulti in contrasto con i principi espressi nella Posizione Comune Tedesca.

*Dr.-Ing. Joachim Lambert
lambert@kan.de*

1 Enti assicurativi industriali per gli infortuni sul lavoro

NORMAPME – Rappresentante delle PMI nel settore della normazione

NORMAPME², l'organizzazione europea dell'artigianato e delle PMI per la standardizzazione, è stata creata nel 1996 su iniziativa dell'UEAPME² e di altre quattro organizzazioni³. Essa rappresenta gli interessi particolari delle PMI nel processo di normazione europeo e fornisce loro il sostegno necessario ai fini dell'applicazione delle norme europee. NORMAPME rappresenta 77 organizzazioni di PMI dislocate in 31 paesi europei e di cui fanno parte 20 milioni di imprese. Queste ultime raccolgono il 50% degli occupati in Europa.



Freek Posthumus
Project Manager
NORMAPME
f.posthumus@normapme.com

Data la complessità delle materie sulle quali spesso le norme si basano, soltanto le imprese di maggiori dimensioni dispongono solitamente di esperti di normazione e di mezzi sufficienti a far sì che tutte le norme di un determinato settore possano essere considerate in maniera adeguata. Dal confronto con imprese più grandi l'applicazione di norme presso le PMI risulta essere sensibilmente al di sotto della media. Poiché, tuttavia, le norme forniscono un grande supporto nell'applicazione di regolamenti e direttive europee, esse stanno acquistando un'importanza sempre maggiore.

Per poter meglio rappresentare le PMI nel settore della normazione l'UEAPME e la Commissione Europea nel 2001 hanno stabilito che NORMAPME deve partecipare attivamente ai lavori dei tre organismi di normazione europei CEN⁴, CENELEC⁵ e ETSI⁶. Per far fronte a questo compito NORMAPME dispone attualmente, oltre che di 5 collaboratori, anche di 15 esperti inviati dalle organizzazioni membri a partecipare ai lavori dei comitati tecnici degli organismi europei di normazione. Tali comitati si occupano dei seguenti settori della normazione: edilizia, ambiente, assicurazione della qualità, e-business, tecnologia dell'informazione e della comunicazione, impianti elettrici.

Esempi del lavoro svolto

Sono già molti i casi in cui NORMAPME ha rappresentato con successo gli interessi delle PMI sul piano europeo.

- Grazie agli stretti contatti intrattenuti con gli organismi di normazione europei, nel caso dell'elaborazione della norma in materia di qualifica delle imprese di installazione di impianti elettrici è stato possibile ottenere delle modifiche che consentono di tener maggiormente conto delle esigenze specifiche delle PMI.
- All'interno del gruppo di lavoro CEN sulle informazioni sul prodotto si è ottenuto che le PMI possano redigere autonomamente le informazioni sul prodotto, senza avvalersi di redattori professionisti. Ciò nonostante si garantisce che al cliente vengano fornite tutte le informazioni necessarie e un prodotto sicuro.
- NORMAPME sta attualmente discutendo con il CEN, alcuni organismi di certificazione e la Commissione UE circa i requisiti in materia

certificazione di tipo previsti da molte bozze di norme riguardanti il settore edilizio. Detta certificazione di tipo costituisce un presupposto necessario per la marcatura CE, essa tuttavia, dal punto di vista delle PMI, è spesso inadeguata, in quanto ideata per grandi serie di prodotti standard. È ora in corso l'elaborazione di una soluzione che, per es. nel caso di lavori di risanamento, renda possibile, in luogo della certificazione di tipo, l'esame di singoli elementi costruttivi.

Sul piano internazionale NORMAPME collabora con l'ISO, per esempio nell'ambito della norma ISO 14001 (sistemi di gestione ambientale). Tale collaborazione condurrà forse all'elaborazione di una norma o di una guida rivolta in maniera specifica alle PMI quali utilizzatori di sistemi di gestione ambientale.

Compiti per il futuro

Un management di successo si basa sempre più sulla disponibilità di mezzi di informazione efficaci, in quanto il numero delle disposizioni di legge e delle norme da rispettare cresce continuamente. Il reperimento di informazioni relative a queste ultime rappresenta per le PMI una grande sfida, poiché esse non hanno le stesse possibilità di accesso alle informazioni di cui invece dispongono le grandi imprese concorrenti. Per quanto concerne la raccolta e la diffusione di informazioni NORMAPME intende sviluppare delle soluzioni innovative:

- Ai fini della raccolta di informazioni relative a norme e bozze di norme NORMAPME desidera realizzare un sistema di ricerca Internet ispirato al sistema NoRA (ricerca di norme sulla prevenzione) sviluppato dalla KAN.
- Nel contesto del programma eEurope dell'UE NORMAPME intende elaborare per le PMI delle soluzioni e-business personalizzate. In tal modo le PMI dovranno poter disporre di presupposti pari a quelli presenti presso le grandi imprese e accedere in maniera economica a nuove cerchie di clienti.

Tramite i provvedimenti descritti – i quali saranno accompagnati da corsi di formazione, seminari e simili – NORMAPME intende far sì che le PMI, alle quali va ricondotto circa il 50% della performance economica europea, vengano adeguatamente considerate nel settore della normazione.

1 www.normapme.com


2 Unione Europea dell'Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese

3 Confederazione Europea degli Artigiani e PMI della Costruzione (EBC), European Metal Union (EMU), International Federation of the Roofing Trade (IFD), Jeunes entrepreneurs de l'union Européenne (JEUNE)

4 European Committee for Standardization

5 European Committee for Electrotechnical Standardization

6 European Telecommunications Standards Institute



II CENELEC introduce l'allegato ZZ

Il CENELEC ha concordato con la Commissione Europea di includere in tutte le nuove norme armonizzate elaborate in base a direttive CE fondate sui principi del Nuovo Approccio (direttiva macchine, direttiva EMC, direttiva ATEX ecc.) un allegato informativo ZZ. Quest'ultimo è inteso a chiarire quali dei requisiti essenziali della direttiva siano coperti dalla norma armonizzata. Esso deve altresì comprendere un cenno al fatto che la norma rappresenta un mezzo per raggiungere la conformità alla direttiva. La premessa della norma deve inoltre contenere un riferimento al mandato e all'allegato ZZ.

Tale regolamento riguarda tutte le norme armonizzate presentate dopo il 1 ottobre 2004 dal CENELEC alla Commissione Europea ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE. Sono per ora ancora escluse dall'applicazione di questo accordo le norme armonizzate elaborate in base alla direttiva CE sulla bassa tensione, non essendo quest'ultima fondata sui principi del Nuovo Approccio.

Attualità EUROSHNET

Dopo una fase di sperimentazione durata circa un anno e che ha interessato sei paesi europei, **EUROSHNET** apre ora le porte agli esperti della prevenzione sul lavoro di tutta Europa (UE e paesi EFTA). In tal modo viene a crearsi un'ampia base europea sulla quale portare avanti lo scambio di pareri sulle tematiche riguardanti la prevenzione sul lavoro. Gli esperti interessati possono registrarsi presso il sito www.euroshnet.org (> Network).

Dal punto di vista tecnico le modalità di utilizzo di EUROSHNET vengono semplificate. A partire dall'ottobre 2004 è disponibile una versione migliorata, grazie alla quale la ricerca di esperti di prevenzione sul lavoro può essere effettuata in base a vari criteri (campi di attività, organo di appartenenza, paese ecc.) cliccando all'interno di una maschera generale. Ai fini dello scambio di e-mail ogni utente può definire e memorizzare personalmente gruppi di esperti per ciascuna tematica. I membri del forum vengono informati medi-

ante infomail circa l'esistenza di nuovi contributi scritti, i quali possono essere scaricati mediante link diretti e senza ulteriori ricerche. Anche la procedura di registrazione presso la rete di esperti è stata semplificata e può essere ora effettuata mediante il sito e senza ulteriori comunicazioni.

PEROSH – Suddivisione internazionale del lavoro

Mentre il mercato del lavoro europeo è sempre più fortemente influenzato dal diritto europeo armonizzato, le attività di ricerca nel campo della prevenzione sul lavoro si trovano in gran parte ancora nelle mani di singole istituzioni nazionali. Sulla base di tale considerazione, in occasione del seminario PEROSH organizzato dall'ente federale per la prevenzione e per la medicina del lavoro (BAuA) a Dortmund (27-28 aprile 2004), i rappresentanti di Danimarca, Germania, Francia, Italia, Norvegia e Polonia hanno elaborato delle proposte concrete su come rafforzare la cooperazione fra gli istituti europei per la prevenzione sul lavoro. È stato così proposto di creare innanzitutto un elenco dei laboratori e degli strumenti di ricerca presenti nei vari paesi, partendo dal quale sarebbe possibile avviare un utilizzo comune delle risorse disponibili. La cooperazione potrebbe estendersi all'utilizzo di banche dati per la ricerca, all'attività di formazione e addestramento, così come alla gestione della ricerca. (Fonte: Amtl. Mitteilungen der BAuA, 3/2004)

PUBBLICAZIONI

Georg Lorenz: Arbeitsstättenverordnung

Nell'agosto 2004 è stata rilasciata la nuova versione interamente modificata del regolamento sui posti di lavoro. Il libro sul tema, pubblicato nel settembre 2004, è rivolto a imprese, sindacati, autorità di vigilanza e lavoratori e comprende il testo del regolamento corredato di delucidazioni pratiche relative all'applicazione dello stesso, nonché di disposizioni integrative in materia di prevenzione sul lavoro, le

quali disciplinano la concezione dei luoghi di lavoro.

ISBN 3-452-25615-4, 2004, circa 160 pg., circa 20 €, Carl Heymanns Verlag, Tel.: +49 221 94373-0, www.heymanns.com/

BGZ-Report 2/2004 – Prüfung und Zertifizierung

Il contributo fornito alla prevenzione dagli enti di prova e certificazione degli enti assicurativi industriali per gli infortuni sul lavoro è stato oggetto di uno studio condotto dal BG-Prüfzert e recentemente pubblicato. Ad una descrizione del sistema di prova e certificazione degli enti assicurativi industriali per gli infortuni sul lavoro seguono sette tesi che, supportate da esempi concreti di prevenzione ben riuscita, illustrano l'importanza del sistema di prova e certificazione per la prevenzione sul lavoro.

Download: www.hvbq.de/d/bqp/aktuell/studie.html
ISBN 3-88383-667-2, 2004, 162 pg., HVBG, tel.: 02241 231 01

INTERNET

www.hvbq.de/d/bqp/info/bqp_info.html

Link alla serie BG-Prüfzert-Informationen con i 13 numeri finora pubblicati: fra questi il n. 9 „Normeninformationen im Internet“ („Informazioni sulle norme in Internet“) o il n. 8 „Rechtstexte im Internet“ („Testi giuridici in Internet“).

www.his.de/Abt3/Umweltschutz/Infoseite/Hochschulhomepages

Raccolta di siti Internet redatti da università tedesche relativamente ai temi della prevenzione sul lavoro, della tutela della salute e dell'ambiente.

Eventi

Informazione	Argomento
11.10. – 12.10.04 Dortmund Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) Tel.: +49 231 90 71 22 51 http://de.osha.eu.int/veranstaltungen	Il decreto sulla sicurezza di funzionamento di impianti (BetrSichV) e le sue ripercussioni nella pratica aziendale Seminario
18.10. – 22.10.04 Amburgo Büro für Arbeitsschutz & Betriebsökologie Tel.: +49 40 390 51 82 www.buero-fuer-arbeitsschutz.de/fachtg/einzeln/s1_2.html	Rilevamento e valutazione di sollecitazioni – Un confronto fra diverse Convegno specialistico sulla prevenzione e la salute sul posto di lavoro, seminario speciale (2): procedure
08.11. – 12.11.04 Weimar Profis – Seminare für Betriebsräte Tel.: +49 5231 962 981 www.profis-br-seminare.de	Concezione del lavoro a misura d'uomo: valutazione dei rischi Seminario per membri dei comitati aziendali
30.11. – 03.12.04 Roma INAIL- Work Congress6 Secretariat Tel.: +39 06 5487 2115 www.workcongress6.org	Sesto congresso internazionale sugli infortuni sul lavoro, la prevenzione infortuni, la riabilitazione e l'indennizzo 6th International Congress on Work Injuries, Prevention, Rehabilitation and Workers Compensation
06.12. – 08.12.04 Dresda Berufsgenossenschaftliches Institut Arbeit und Gesundheit (BGAG) // Kommission Arbeitsschutz und Normung (KAN) Tel.: +49 351 457 1918 www.hvbg.de/bgag-seminare	Fondamenti dell'attività di normazione nel campo della prevenzione sul lavoro Seminario parzialmente in lingua inglese
19.01. – 21.01.05 Saarieselkä (Finlandia) Finnish Institute Of Occupational Health Tel.: +358 9 4747 2778 www.occuphealth.fi/Internet/English/Information	7° seminario europeo sui dispositivi di protezione individuale

Impressum



Verein zur Förderung der Arbeitssicherheit in Europa

Herausgeber / publisher / éditeur: Verein zur Förderung der Arbeitssicherheit in Europa e.V. (VFA) mit finanzieller Unterstützung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit / with the financial support of the German Ministry of Economics and Labour / avec le soutien financier du Ministère allemand de l'Economie et du Travail.

Redaktion / editor / rédaction: Kommission Arbeitsschutz und Normung (KAN), Geschäftsstelle – Sonja Miesner, Michael Robert

Schriftleitung / responsible / responsable: Dr.-Ing. Joachim Lambert Alte Heerstr. 111 D – 53757 Sankt Augustin

Übersetzung / translation / traduction: Simona Rofrano

Erscheinungsweise: vierteljährlich / mode of appearance: quarterly / parution trimestrielle

Verbreitungsweise unentgeltlich / distributed free of charge / distribué gratuitement

Tel.: +49 (0) 2241 – 231 3463 Fax: +49 (0) 2241 – 231 3464 Internet: www.kan.de E-Mail: info@kan.de